



23/2024

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14744 del
registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

G. C. con gli avv.ti Carlo Izzi e Marina Perpetua entrambi del Foro di
Isernia, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Isernia, via
Senerchia n. 2;

contro

l' **INPS** con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;

OGGETTO: diritto alla pensione privilegiata, indennità *una tantum* e
risarcimento del danno da ritardo.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Marta Santospagnolo, gli avv.ti Affatati Giulia
con delega scritta per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S..

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente G. C. ha proposto ricorso per ottenere:

- l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata di 8' categoria di
cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313 per
dipendenza da causa di servizio della patologia «discoartrosi lombare

con discopatia multipla e segni elettromiografici di radicolopatia in L4L5 destra e L5S1 bilaterale» con condanna dell'INPS al relativo pagamento, con decorrenza dalla data della domanda, con interessi e rivalutazione;

- l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità *una tantum* ascrivibile alla tabella B) annessa al DPR 915/1978, con riferimento alla patologia «discoartrosi cervicale con discopatia multipla» con condanna dell'INPS al relativo pagamento, con decorrenza dalla data della domanda, con interessi e rivalutazione;
- la condanna dell'INPS al pagamento del danno da ritardo.

Il ricorrente riferisce di aver svolto il proprio servizio come sottoufficiale presso il 5° reggimento artiglieria lanciarazzi « Superga » e di essere transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa in data 29.04.2014. In data 13.11.2020 ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, presso l'ultimo ente di servizio e in data 04.04.2022 presso l'INPS (docc. 2 e 5 ricorrente).

La Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Padova, con verbale dell'11.05.2022, ed il Comitato di verifica per le cause di servizio, con proprio parere del 16.01.2023, hanno rispettivamente accertato le patologie lamentate dal ricorrente e riconosciuto la loro dipendenza da causa di servizio (all. 6 e 14 ricorrente).

Il ricorrente allega di aver diffidato l'INPS di Trieste, con pec del

27.04.2023, rinnovata con pec del 28 settembre e del 07 dicembre 2023, a concludere il procedimento amministrativo, con emissione del provvedimento espresso di accoglimento della domanda di pensione privilegiata (all. 9, 11 e 15 ricorrente).

L'INPS non ha, ad oggi, provveduto ad accogliere le richieste del ricorrente.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento alla domanda risarcitoria per danno da ritardo; nel merito, la difesa dell'Istituto non contesta il presupposto della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e riferisce di essere in attesa del decreto di liquidazione dell'equo indennizzo, affinché l'INPS possa provvedere alla determinazione ed al pagamento della pensione privilegiata.

All'udienza del 15 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio; la difesa dell'INPS ha concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rispetto alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità *una tantum* e di risarcimento del danno da ritardo, in quanto spettanti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

A norma dell'art. 1 co. 2 c.g.c. e degli artt.13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti giudica nelle controversie relative ai

trattamenti pensionistici a totale o parziale carico dello Stato e degli altri enti designati dalla legge, esercitando così una giurisdizione esclusiva, sia nel caso in cui la lite verta sull'*an* che sul *quantum* della pensione (Cass. Sez. Un. 4 ottobre 1996, n. 8682).

L'equo indennizzo, in particolare, pur presupponendo la dipendenza della malattia da causa di servizio, è un istituto afferente al rapporto di lavoro e quindi appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (in questo caso il giudice amministrativo, essendo il ricorrente un militare). La Corte dei conti non ha quindi giurisdizione sulla domanda di liquidazione e pagamento dell'equo indennizzo.

Le medesime considerazioni valgono ad escludere anche la giurisdizione di questa Sezione sulla domanda risarcitoria per danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento dell'indennità e della pensione privilegiata, in quanto spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a) c.p.a..

Il principio di concentrazione delle tutele, sancito dall'art. 3 c.g.c., presuppone espressamente la giurisdizione del giudice contabile e non può giustificare la deroga ai generali criteri di riparto tra le diverse giurisdizioni. La stessa norma richiamata chiarisce che tale principio mira a garantire la ragionevole durata del processo attraverso la possibilità di esperire, davanti al giudice contabile, tutte le forme di tutela necessarie per garantire la pienezza ed effettività della sua giurisdizione, senza tuttavia travalicare il perimetro delle altre giurisdizioni.

2. Può invece essere esaminata nel merito la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

Come detto, non sono contestate né la sussistenza delle patologie lamentate dal ricorrente, né la dipendenza da causa di servizio.

Deve quindi essere accolta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 8' categoria di cui alla Tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, con la condanna dell'INPS al relativo pagamento, con decorrenza dal mese successivo alla domanda, quindi dal mese di dicembre 2020.

Come detto, il ricorrente ha provveduto a richiedere, con formale diffida, la conclusione del procedimento relativo alla propria pensione con pec del 27 aprile, del 28 settembre e del 07 dicembre 2023 (all. 9, 11 e 15 ricorrente) ed il relativo termine di conclusione, previsto dalla tabella A) del regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pari a 115 giorni, risulta ampiamente scaduto. Sussistono quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda relativa alla pensione privilegiata.

3. La condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute comprende, ai sensi dell'art. 167 c.g.c., anche gli interessi legali e l'eventuale maggior danno differenziale da svalutazione, con decorrenza dal giorno di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.

4. Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, le spese di giudizio possono essere parzialmente

	6	
	compensate tra le parti e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'INPS.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14744 del registro di segreteria:	
	dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti riguardo alle domande di condanna al pagamento dell'indennità <i>una tantum</i> e di risarcimento del danno da ritardo in favore del giudice amministrativo;	
	condanna l'INPS alla corresponsione in favore del ricorrente della pensione privilegiata di 8' categoria di cui alla Tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, con decorrenza dal mese di dicembre 2020, oltre accessori come in motivazione;	
	compensa parzialmente le spese di giudizio e per l'effetto condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 800,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.	
	Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..	
	Trieste, 15 maggio 2024.	
	Il giudice	
	Sergio Antonio Prestianni	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196	

